

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE di SARCA CATERING Srl

Il presente modello di organizzazione è stato redatto  
dallo Studio-231 dell'Avv. Attilio Franchi & C.  
corrente in Brescia, contrada Santa Croce 13.  
Tel. 030 44311 - Fax: 030 49208  
E Mail: info@Studio-231.it

# Indice generale

Parte generale.....	12
1. Il decreto legislativo n.231/2001.....	13
2. Adozione del modello da parte di SARCA CATERING.....	15
3. Struttura del modello.....	16
4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo.....	24
5. L'Organismo di Vigilanza.....	24
5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza.....	25
5.1.1 Autonomia e indipendenza .....	25
5.1.2 Professionalità.....	25
5.1.3 Continuità di azione.....	25
5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità.....	25
5.2. Nomina. durata e revoca.....	25
5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.....	26
5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.....	27
5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.....	27
5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	28
5.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	28
5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing.....	28
5.4.1. Premessa:.....	28
5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni.....	29
5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni.....	29
5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.....	29
5.4.5. Modalità di segnalazione.....	30
5.4.5.1. Segnalazione Ordinaria Scritta.....	30
5.4.5.2. Segnalazione Telematica Secretata.....	30
5.4.6. Contenuto della segnalazione.....	31
5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione.....	31
5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione.....	31
5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione.....	31
5.4.8. Provvedimenti disciplinari.....	32
5.4.9. Forme di tutela del segnalante.....	32
5.4.10. Tutela dell'anonimato.....	32
5.4.11. Divieto di discriminazione.....	33
5.4.12. Responsabilità del segnalante.....	33
5.4.13. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	33
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....	33
6. Il sistema disciplinare.....	34
6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati.....	35
6.2. Misure nei confronti dei dirigenti.....	37
6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei Revisori dei Conti .....	37
6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni.....	37
7. Formazione e diffusione del modello.....	38
7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali.....	38
7.2 Comunicazione ai membri dell'Organo di Vigilanza.....	38
7.3 Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società.....	39
7.4 Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle are.....	39

7.5 Altre forme di comunicazione nei confronti del personale .....	39
7.6 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners.....	39
8. Il sistema delle verifiche.....	40
Parte Speciale.....	41
Premessa:.....	42
I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.....	42
Analisi generale dei rischi.....	43
Analisi specifica dei rischi e struttura organizzativa .....	44
1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea.....	54
1. Premessa.....	54
1.1 Descrizione dei reati.....	56
1.2 Indebita percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa.....	57
1.2.1 I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti.....	57
1.2.1.1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.).....	57
1.2.1.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.).....	58
1.2.2 Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.).....	58
1.3 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	59
1.4 Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....	59
1.5 Concussione.....	60
1.6 Corruzione.....	61
1.6.1 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti.....	63
1.6.1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.).....	63
1.6.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.).....	64
1.6.1.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.).....	64
1.6.2 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori.....	64
1.6.2.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p. e 321 c.p.).....	64
1.6.2.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.).....	65
1.6.2.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.).....	65
1.6.3 I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere.....	66
1.6.3.1 Istigazione alla corruzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (322 c.p., comma 1) .....	66
1.6.3.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2).....	66
1.6.4 I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto.....	66
1.6.4.1 Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3) .....	66
1.6.4.2 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4) .....	67
1.6.4.3 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	67
1.6.4.4 Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.).....	67
1.6.4.5 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cp).....	68
1.6.4.6 Abuso d'Ufficio (323 cp).....	68
1.7 Mappatura delle aree a rischio .....	69
1.8 Procedure Correlate.....	71
1.9 Protocolli.....	72
1.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	75
2. Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	77
2.1 Descrizione dei reati.....	77
2.1.1 Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.).....	77
2.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.).....	77
2.1.3 Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.).....	78

2.1.4 Falsificazione, spendita di valori di bollo contraffatti (459 c.p.).....	78
2.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).....	78
2.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.).....	79
2.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.).....	79
2.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.).....	79
2.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.).....	80
2.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).....	80
2.2 Mappatura delle aree a rischio .....	81
2.3 Protocolli.....	82
2.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	82
3. Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 – Reati societari.....	84
3.1 Descrizione dei reati.....	84
3.1.1 False comunicazioni sociali.....	85
3.1.2 Falso in prospetto.....	86
3.1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.....	87
3.1.4 Impedito controllo.....	87
3.1.5 Indebita restituzione dei conferimenti.....	88
3.1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....	88
3.1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....	89
3.1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	89
3.1.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.....	89
3.1.10 Formazione fittizia del capitale.....	90
3.1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.....	90
3.1.12 Illecita influenza sull'assemblea.....	91
3.1.13 Aggiotaggio.....	91
3.1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	92
3.1.15 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	93
3.1.16 Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635 Bisnc.c.).....	93
3.2 Mappatura delle aree a rischio .....	94
3.3 Protocolli.....	95
3.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	100
4 Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	102
4.1 Descrizione dei reati.....	102
4.2 Delitti previsti dal codice penale .....	102
4.3 Delitti previsti dalle leggi speciali.....	104
4.4 Violazione della Convenzione internazionale di New York.....	104
4.5 Osservazioni generali.....	105
4.6 Mappatura delle aree a rischio.....	106
4.7 Protocolli.....	107
4.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	108
5. Articolo 25-quater1 Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....	110
5.1 Descrizione dei reati.....	110
6 Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale.....	111
6.1 Descrizione dei reati.....	111
6.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....	111
6.1.2 Prostituzione minorile.....	112
6.1.3 Pornografia minorile.....	112
6.1.4 Detenzione di materiale pornografico.....	113

6.1.5	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....	114
6.1.6	Tratta di persone.....	114
6.1.7	Acquisto e alienazione di schiavi.....	115
6.1.8	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).....	115
6.1.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.).....	116
6.2	Mappatura delle aree a rischio.....	116
6.3	Protocolli.....	117
6.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	119
7	Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 – Abusi di mercato.....	120
7.1	Premessa:.....	120
7.2	Il doppio binario: approfondimenti.....	120
7.3	Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis Dlgs 58/1998).....	122
7.4	Manipolazione del mercato (185 e 187-ter Dlgs 58/1998).....	124
7.5	Mappatura delle aree a rischio.....	125
7.6	Potocolli.....	126
7.7	Comportamenti sempre vietati.....	127
7.8	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	133
8.	Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 – Infortuni sul lavoro.....	134
8.1	Premessa.....	134
8.2	Gravi lesioni personali colpose.....	135
8.3.1	Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	135
8.3.2	Omicidio colposo conseguente a omessa valutazione dei rischi.....	136
8.4	I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa.....	136
8.4.1.	Descrizione dell'attività lavorativa:.....	137
8.4.2	Rischi infortunistici e sanitari.....	138
8.5	La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	138
8.5.1	Il Datore di Lavoro.....	138
8.5.2	Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	139
8.5.3	Medici Competenti.....	139
8.5.4	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	139
8.5.5	Addetto al Primo Soccorso.....	139
8.5.6	Organismo di Vigilanza ex Dl:gs 231/2001.....	139
8.5.7	Lavoratori.....	140
8.5.8	Terzi Destinatari.....	140
8.5.9	Servizio di Consulenza Esterna.....	140
8.6	Protocolli e norme di comportamento di riferimento per la Società'.....	140
8.7	Protocolli e norme di comportamento per i Destinatari.....	142
8.7.1	I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro.....	142
8.7.2	I doveri ed i compiti del SPP.....	144
8.7.3	I doveri ed i compiti degli APS e degli API.....	145
8.7.4	I doveri ed i compiti dei RLS.....	145
8.7.5	I doveri ed i compiti del Medico Competente.....	146
8.7.6	I doveri ed i compiti dei Lavoratori.....	147
8.7.7	I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari.....	148
8.7.7.1	I doveri ed i compiti degli Appaltatori.....	148
8.7.7.2	I doveri ed i compiti dei Fornitori.....	148
8.7.7.3	I doveri ed i compiti dei Progettisti.....	148
8.7.7.4	I doveri ed i compiti degli Installatori.....	149
8.8	Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	149
8.9	I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	150
9.	Articolo 25 octies Dlgs 231/2007 – Ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio.....	156
9.1	Premessa.....	156
9.2	Ricettazione (648 c.p.).....	156

9.3 Riciclaggio (648-bis c.p.).....	157
9.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).....	158
9.5 Autoreciclaggio (648-ter-1 c.p.).....	159
9.5 Le conseguenze dei reati societari e tributari.....	159
9.6.1 La confisca dei beni.....	159
9.7 Mappatura delle aree a rischio.....	160
9.8 Protocolli.....	161
9.9 Il Decreto Legislativo 231 del 16.11.2007.....	162
9.10 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	162
10 Articolo 24 bis Dlgs 231/01-I Reati Informatici.....	164
10.1 Premessa.....	164
10.2 Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.).....	164
10.4 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.).....	165
10.5 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.).....	166
10.6 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.).....	166
10.7 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.).....	167
10.8 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).....	167
10.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.).....	168
10.10 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.).....	168
10.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.).....	168
10.12 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.).....	169
10.13 Frode informatica con sostituzione di identità digitale (640-ter c.p.).....	169
10.14 Indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 comma 9 D.Lgs 231/2007).....	169
10.19 Mappatura delle aree a rischio.....	170
10.20 Principi specifici di comportamento nell'uso dei sistemi informatici aziendali.....	172
10.21 Protocolli Specifici.....	173
10.22 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	179
11. Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.....	180
11.1 Descrizione dei reati.....	180
11.1.1 Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.).....	180
11.1.2 Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.).....	180
11.1.3 Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).....	180
11.2. Mappatura delle aree a rischio.....	180
11.3. Protocolli.....	181
11.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	183
12. Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio.....	184
12.1 Descrizione dei reati.....	184
12.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.).....	184
12.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.).....	184
12.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).....	184
12.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.).....	184
12.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.).....	185
12.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.).....	185
12.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.).....	185
12.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.).....	185

12.2	Mappatura delle aree a rischio.....	185
12.3	Protocolli.....	186
12.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	188
13.	Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore....	189
13.1	Descrizione dei reati.....	189
13.1.1	art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633.	189
13.1.2	art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	189
13.1.3	art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	190
13.1.4	art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	191
13.1.5	art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633.....	192
13.2	Mappatura delle aree a rischio .....	192
13.3	Protocolli.....	193
13.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	195
14.	Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	196
14.1	Descrizione del reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.).....	196
14.2	Mappatura delle aree a rischio .....	196
14.3	Principi generali di comportamento e di attuazione .....	197
14.4	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	197
15.	Articolo 25 undecies Dlgs 231/2001 – Reati ambientali.....	198
15.1	PREMESSA.....	198
15.2	Descrizione dei reati.....	199
15.2.1	Reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	199
15.2.1.1	Articolo 727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.....	199
15.2.1.2	Articolo 733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto .....	199
15.2.1.3	Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette.....	200
15.2.1.4	Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi.....	200
15.2.2	Reati di inquinamento del suolo e idrico .....	200
15.2.2.1	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (inquinamento del suolo e delle acque).....	200
15.2.2.2	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose).....	201
15.2.3	Reati attinenti ai rifiuti.....	201
15.2.3.1	Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.....	201
15.2.3.2	Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata.....	201
15.2.3.3	Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica .....	202
15.2.3.4	Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita.....	202
15.2.3.5	Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari.....	202
15.2.3.6	Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti).....	202
15.2.3.7	Articolo 259 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti .....	203
15.2.3.8	Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	203



15.2.3.9 Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	203
15.2.3.10 Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	204
15.2.4 REATI ATTINENTI ALLA BONIFICA DI SITI INQUINATI.....	204
15.2.4.1 Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti.....	204
15.2.5 REATI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	204
15.2.5.1 Articolo 279 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Emissioni nell'aria).....	204
15.2.5.2 Articolo 3 comma 6 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 -Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)....	205
15.2.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI.....	205
15.2.6.1 Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.....	205
15.2.7 REATI CONTRO L'AMBIENTE.....	205
15.2.7.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).....	205
15.2.7.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	206
15.2.7.3 Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.).....	206
15.2.7.4 Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.).....	206
15.2 Mappatura delle aree a rischio .....	207
15.3.1 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	207
15.3.2 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico e principi procedurali specifici.....	208
15.3.3 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti e principi procedurali specifici.....	209
15.3.4 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati.....	210
.....	211
15.3.5 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico;.....	211
.....	211
15.3.6 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi.....	211
15.3.7 Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	212
15.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	212
15.4.1 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati di inquinamento idrico:.....	212
.....	212
15.4.2 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei Reati attinenti ai rifiuti.....	213
16. Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001 – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	214
16.1 PREMESSA.....	214
16.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98).....	214
16.3 Mappatura delle aree a rischio.....	214
16.4 Protocolli.....	215
16.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	215
17. Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001 – Reato di razzismo e xenofobia.....	217
17.1 PREMESSA.....	217
17.2 Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	217
17.3 Mappatura delle aree a rischio.....	218
17.4 Principi generali di comportamento e di attuazione .....	219
17.5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	219
18. Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati Fiscali.....	220

18.1	PREMESSA.....	220
18.2.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	220
18.2.3	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74.....	220
18.2.4	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	221
18.2.5	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	221
18.2.6	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74.....	222
18.2.7	Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	222
18.2.8	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	223
18.2.9	dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	223
18.2.10	omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74.....	223
18.2.10	indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74.....	224
18.3	Mappatura delle aree a rischio.....	224
18.4	Principi generali di comportamento e di attuazione .....	226
18.4.1.	Principi generali di comportamento.....	226
18.4.2.	Principi specifici di comportamento.....	226
18.5.	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	227
19.	Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001 – Reati di Contrabbando.....	228
19.1	Premessa.....	228
19.2.1	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 TUD).....	229
19.2.2	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 TUD).....	229
19.2.3	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 TUD).....	230
19.2.4	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 TUD).....	231
19.2.5	Contrabbando nelle zone extra-doganale (Articolo 286 TUD).....	231
19.2.6	Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 TUD).....	231
19.2.7	Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 TUD).....	232
19.2.8	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 TUD).....	232
19.2.9	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 TUD).....	232
19.2.10	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 TUD).....	233
19.2.11	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-bis TUD).....	233
19.2.11	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-ter TUD).....	233
19.2.12	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-quater TUD).....	234
19.2.13	Altri casi di contrabbando (Articolo 292 TUD).....	235
19.2.14	Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Articolo 294 TUD).....	235
19.3	Mappatura delle aree a rischio.....	236
19.4	Principi generali di comportamento e di attuazione .....	237
19.4.1.	Principi specifici di comportamento.....	237
19.5.	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	237
19.	TAVOLE RIEPILOGATIVE.....	238

19.1 Mappatura Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	238
19.2 Mappatura Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	239
19.3 Mappatura Articolo 25-ter Dlgs 231/2001 Reati societari.....	241
19.4 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....	242
19.5 Mappatura Articolo 25-quater Dlgs 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	243
19.6 Mappatura Articolo 25-quinquies Dlgs 231/2001 Delitti contro la personalità individuale .....	243
19.7 Mappatura Articolo 25-sexies Dlgs 231/2001 Abusi di mercato.....	244
19.8 Mappatura Articolo 25-septies Dlgs 231/2001 Infortuni sul lavoro.....	245
19.9 Mappatura Articolo 5-octies Dlgs 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio .....	245
19.10 Mappatura Articolo 24-bis Dlgs 231/2001 Reati Informatici.....	246
19.11 Mappatura Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.....	248
19.12 Mappatura Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio .....	249
19.13. Mappatura Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	250
19.14. Mappatura Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	250
19.15. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai reati contro specie animali e vegetali in via di estinzione.....	251
19.16. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento idrico.....	251
19.17. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati riguardanti i rifiuti.....	252
19.18. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di bonifica dei siti inquinati ..	253
19.19. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento atmosferico;	253
19.20. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati di inquinamento provocato da navi.....	254
19.21. Mappatura delle aree a rischio relativamente ai Reati Ambientali.....	254
19.22. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	256
19.23. Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. 13/10/1975 n. 654).....	256
19.23. Reati Fiscali (Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001).....	257
(Allegato n.1) - Modello per la segnalazione delle violazioni.....	258
(Allegato n.2) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	259

# **Modello organizzativo adottato da** ***SARCA CATERING***

## **Parte generale**

## 1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito **enti**).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
  - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
  - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
  - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
  - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
  - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente se *la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta

giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

## **2. Adozione del modello da parte di SARCA CATERING**

**SARCA CATERING Srl** (di seguito l'Ente o **SARCA CATERING**), svolge l'attività di erogazione di prodotti e/o servizi erogati, che possono essere così riassunti:

- Produzione pasti: preparazione, trasporto e distribuzione di derrate alimentari, semilavorati e pasti preparati secondo tutte le possibili tecnologie (legame fresco-caldo, refrigerato, surgelato ecc) nella tipologia di pasti da consumare senza cottura, pasti cotti da consumare freddi, pasti cotti da consumare caldi, dolci, bevande e generi di conforto.
- Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di ristorazione collettiva: sia di proprietà che in conto terzi, destinati a seguenti segmenti di mercato quali scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ospedali, case di riposo, case di cura e ristorazione sanitaria in genere, aziende private, istituzioni pubbliche, forze armate e organismi di pubblica sicurezza, banqueting.
- Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di ristorazione commerciale: di tipo self-service, ristoranti, snack-bar, pizzerie, buoni pasto e ogni altra tipologia, sia di proprietà che in conto terzi.
- Attività commerciali: commercio e distribuzione di generi alimentari, prodotti e attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette.
- Attività accessorie: nelle prestazioni di servizi di ristorazione (manutenzioni ecc).
- Attività affidate in outsourcing: che possono avere effetti sulla QSA di prodotti e/o servizi erogati.

SARCA CATERING, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SARCA CATERING, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

**A tale riguardo, SARCA CATERING sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui SARCA CATERING fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui SARCA CATERING intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.**

Il presente modello è stato approvato dal Cda della società del 14 luglio 2014.

Parte integrante del modello è il Codice di Comportamento Etico, adottati dalla società nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (SGIQSA), pur presentando il modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico e Manuale Integrato per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente (SGIQSA).

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico, il Codice di Condotta dei Fornitori e la certificazione internazionale SA8000 rappresentano strumenti adottati in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che SARCA CATERING riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da SARCA CATERING incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con SARCA CATERING a vario titolo (ad esempio, i fornitori);
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di SARCA CATERING, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate da Confindustria e degli orientamenti giurisprudenziali.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato ad un organismo di SARCA CATERING dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che assume quindi il ruolo di Organismo di Vigilanza.

### 3. Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **parte generale** vengono illustrate le componenti organizzative del modello volta ad evitare il compimento da parte dei dipendenti e collaboratori di SARCA CATERING Srl delle fattispecie di reato sanzionate dal D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento:

- a) alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone di SARCA CATERING Srl ;
- b) alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;



- d) alle protezioni da ritorsioni dei soggetti che effettuano segnalazioni (c.d.whistleblowing);
- e) al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La **parte speciale** contiene, raggruppati per categorie omogenee, la descrizione di tutte le tipologie di reati sanzionati dal D.Lgs 231/2001 e l'indicazione, per ogni singolo reato, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive comminate dalla legge a carico degli enti.

In particolare le fattispecie di reati contemplati dal presente modello sono le seguenti:

Parte speciale 1. Articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea :

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898)
- Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-ter c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione (318 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)
- I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto
- Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)
- Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 cp)
- Abuso d'Ufficio (323 cp)

Parte speciale 2. - Reati previsti dall'articolo 25 – bis del Decreto – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:*

- Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)
- Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni(473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Parte speciale 3. - Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto – *Reati societari:*

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- induzione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Parte speciale 4.- Reati previsti dall'articolo 25 – quater del Decreto – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Parte speciale 5. - Reati previsti dall'articolo 25- quater 1 del Decreto – *D- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Parte speciale 6. - Reati previsti dall'articolo 25 quinquies del Decreto – *Delitti contro la personalità individuale:*

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis).

Parte speciale 7. - Reati previsti dall'articolo 25 – sexies del Decreto – *Abusi di mercato:*

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del TUF)
- Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del TUF).

Parte speciale 8. - Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – *Violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Omicidio colposo (Art. 589 Cod. Penale)
- Lesioni personali colpose (Art. 590 Cod. Penale).

Parte speciale 9.- Reati previsti dall'articolo 25 – octies del Decreto – *Violazione delle norme sull'antiriciclaggio la ricettazione e l'auto-riciclaggio:*

- Ricettazione (articolo 648 c.p.)
- Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 cp).

Parte speciale 10.- Reati previsti dall'articolo 24 – *bis* del Decreto – *Reati informatici*:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale (490 bis c.p.);
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (all'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);

Parte speciale 11.- Articolo 24 Ter Dlgs 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (Art. 416,sesto comma, c.p.). 173
- Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.) 173
- Fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Parte speciale 12. Articolo 25 bis-1 Dlgs 231/2001 – *Delitti contro l'industria e il commercio*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza(513 -bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)

Parte speciale 13.- Articolo 25 novies Dlgs 231/2001 – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- art.171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-bis, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-ter, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-septies, della L. 22 aprile 1941, n. 633
- art.171-octies, della L. 22 aprile 1941, n. 633

Parte speciale 14.- Articolo 25 decies (25 novies) Dlgs 231/2001 – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 – bis c.p.).

Parte speciale 15. Reati Ambientali

- Articolo 727-bis CP - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Articolo 733-bis CP - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Articolo 1 e 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie protette
- Articolo 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Detenzione animali pericolosi;
- Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarico acque industriali contenenti sostanze pericolose;
- Articolo 256 comma 1 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Articolo 256 comma 3 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di discarica non autorizzata
- Articolo 256 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Omessa osservanza di prescrizioni nella gestione di una discarica
- Articolo 256 comma 5 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Miscelazione di rifiuti non consentita
- Articolo 256 comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – rifiuti pericolosi sanitari
- Articolo 258 comma 4 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (falso in certificato di analisi dei rifiuti
- Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti
- Articolo 260 commi 1 e 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Articolo 260-bis comma 6 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Articolo 260-bis commi 7 e 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Inquinamento del suolo e sottosuolo e omessa bonifica dei siti;
- Articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi;

Parte speciale 15. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- art. 22 comma 12-bis del d.lgs. n. 286/98;

Parte speciale 16.- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 25 duodecies Dlgs 231/2001

Parte speciale 17.- Reato di razzismo e xenofobia Articolo 25 terdecies Dlgs 231/2001.

Parte speciale 18. - Reati tributari Articolo 25 quinquiesdecies Dlgs 231/2001:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2 bis del DLT 10/03/2000, n. 74;
- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del DLT 10/03/2000, n. 74;
- indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del DLT 10/03/2000, n. 74.

Parte speciale 19. - Reati di Contrabbando Articolo 25 sexiesdecies Dlgs 231/2001:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 1973/43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganale (art. 286 DPR 1973/43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 1973/43);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 1973/43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973/43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 1973/43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 1973/43);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 1973/43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 1973/43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 1973/43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973/43);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR 1973/43).

La parte speciale del Modello di organizzazione contiene, al termine della descrizione dei reati, la mappatura delle aree aziendali reputate più specificamente a rischio.

In ogni area aziendale, poi, sono stati individuati i processi e le attività nel cui svolgimento possono essere commessi i reati. Tale individuazione ha un carattere meramente indicativo ed è destinata ad essere periodicamente monitorata ed aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Segue quindi la indicazione dei principi procedurali e comportamentali cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con SARCA CATERING , sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello ed al fine di evitare la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire ad SARCA CATERING di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

La parte speciale del Modello di organizzazione fornisce quindi al Consiglio di Amministrazione e all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La parte speciale del modello si conclude con una serie di tavole sinottiche di rapida consultazione volte a fornire:

- I. l'indicazione del grado generale di rischio di SARCA CATERING di commettere i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- II. l'individuazione delle aree a maggiore rischio per ogni tipologia di reato.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare al Consiglio di Amministrazione di SARCA CATERING gli adeguamenti del presente modello aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;
- svolgimento da parte di SARCA CATERING di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

#### **4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo**

E' compito dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i Responsabili delle singole divisioni, nonché con l'impiego di consulenti esterni, monitorare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce le linee di comportamento generali che SARCA CATERING impone che siano rispettate al proprio interno e da tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni commerciali o amministrative;
- Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Responsabilità Sociale ed Ambiente, armonizzato secondo lo spirito e la lettera delle Norme: UNI EN ISO 9001: 2000, UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000:2008
- il Modello Organizzativo, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di SARCA CATERING , in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili

Il Modello Organizzativo si ispira ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell'operazione
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
  - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

#### **5. L'Organismo di Vigilanza**



L'articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

## **5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza**

### **5.1.1 Autonomia e indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al *Consiglio di Amministrazione*.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente al *Consiglio di Amministrazione*.

### **5.1.2 Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### **5.1.3 Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

### **5.1.4 Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità**

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

## **5.2. Nomina, durata e revoca**

SARCA CATERING ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, al Consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

### **5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

#### ***5.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto***

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da SARCA CATERING, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera.

L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

### ***5.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto***

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

### ***5.3.3 Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali***

L'OdV ha il compito, avvalendosi della collaborazione di consulenti, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di

aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, avvalendosi della collaborazione di consulenti e, ove opportuno, con delle funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, *al Presidente (ed all'Amministratore Delegato)*, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **5.3.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal *Consiglio di Amministrazione*
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo
- d) può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

#### **5.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

### **5.4. Disciplina delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing**

#### **5.4.1. Premessa:**

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha esteso al settore privato la disciplina dei sistemi interni di segnalazione con la finalità di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni di illegalità all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

In tale ambito il Modello Organizzativo declina idonee soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto e proporzionalmente al profilo dimensionale e di complessità operativa di SARCA CATERING Srl e in conformità con e linee guida di Confindustria (del gennaio 2018).

#### **5.4.2. Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni**

Il comma 2-bis. Dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 delimita il perimetro oggettivo del c.d. Whistleblowing alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto o a violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente.

Assumono quindi rilevanza tutte le condotte dei reati inclusi nel presente Modello Organizzativo e tutte le violazioni di prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della società in quanto considerato parte integrante del presente Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, possono rilevare atti e fatti che riguardano:

- l'omesso uso dei dispositivi di protezione individuale;
- discriminazione in base a diverso sesso, razza, credo politico o religioso;
- le condotte lesivo della dignità e autonomia della persona;
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto contabile;
- frode, furto e appropriazione indebita;
- attività poste in essere in conflitto di interesse;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri colleghi;
- utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

#### **5.4.3. Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni**

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 non contiene limitazioni dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni ai soli lavoratori dipendenti e, per tanto, non deve essere preclusa, nell'interesse della società, la facoltà di effettuare segnalazioni ai soggetti esterni a SARCA CATERING Srl.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, le segnalazioni possono essere effettuate da tutti coloro che sono assunti presso l'azienda con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in apprendistato), i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori somministrati e i lavoratori in distacco presso l'azienda, i consulenti esterni, i fornitori di beni e di servizi, i clienti.

#### **5.4.4. Nomina dell'OdV come responsabile dei sistemi interni di segnalazione e dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni**

Conformemente alle dimensioni aziendali e alla impostazione organizzativa adottata con le precedenti versioni del Modello Organizzativo, SARCA CATERING Srl nomina l'Organismo di Vigilanza quale soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- redigere, all'interno della relazione annuale, un capitolo specifico sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

In considerazione della presenza all'interno dell'OdV di professionisti esterni e in attuazione del principio di proporzionalità al rischio, si è ritenuto non necessario designare un secondo organo incaricato a ricevere le segnalazioni nelle ipotesi in cui un componente dell'OdV sia esso stesso il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

#### **5.4.5. Modalità di segnalazione**

Legge 30 novembre 2017, n. 179 richiede che i Modelli Organizzativi attivino uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni, che tali canali debbano garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e che sia adottato almeno un canale con modalità informatiche

In attuazione di tali disposizioni SARCA CATERING Srl adotta due forme di segnalazioni: la segnalazione ordinaria scritta e la segnalazione telematica secretata

##### **5.4.5.1 Segnalazione Ordinaria Scritta**

La segnalazione scritta si presenta tramite apposito modulo cartaceo riportato nell'ultima pagina del presente Modello Organizzativo.

La segnalazione scritta, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "riservata personale" e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta personale.

##### **5.4.5.2 Segnalazione Telematica Secretata**

La segnalazione telematica secretata viene effettuata inviando una Email al seguente indirizzo di posta elettronica posto su un dominio fuori dal perimetro di controllo aziendale: sarca.segnalazioni@Studio-231.it .

L'Organismo di Vigilanza designerà tra i componenti esterni alla società il responsabile per la ricezione delle segnalazioni telematiche secretate che sarà l'unico a conoscere l'identità del segnalante in forma Telematica Secretata e che sarà tenuto a garantirne la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

#### **5.4.6. Contenuto della segnalazione**

Il segnalante è tenuto a fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per permettere di accertare la fondatezza di quanto segnalato.

A tal fine, la segnalazione contiene i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

E' comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni, inviate secondo le modalità sopra riportate, verranno ricevute ed esaminate anche se proposte in forma anonima, ossia prive di elementi che consentono di identificare l'autore della segnalazione.

#### **5.4.7. Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione**

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della ricezione delle segnalazioni nominato dall'OdV, informa i restanti componenti dell'OdV e comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. L'OdV dà quindi inizio alla verifica della fondatezza o meno e alla valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. Per le proprie verifiche e valutazioni l'OdV può avvalersi delle consulenze che di volta in volta si rendessero necessarie, nel rispetto dei canoni di riservatezza caratterizzanti la presente procedura.

##### **5.4.7.1. Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione**

Nei casi di infondatezza o di irrilevanza, l'OdV comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

##### **5.4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione**

Qualora invece la segnalazione risulti fondata e rilevante, l'OdV informa tempestivamente - tutelando l'identità del segnalante - il CdA, il Collegio Sindacale, affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalato.

L'OdV procede inoltre ad informare il segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) circa l'esito positivo delle indagini e contemporaneamente analogo comunicazione viene effettuata (tramite comunicazione separata) al segnalato.

Nel caso in cui il componente interno dell'OdV sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione, l'incaricato alla ricezione della segnalazione - ricevuta la segnalazione e una volta verificata la completezza della stessa - comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame e provvede a coinvolgere il CdA e il Collegio Sindacale per la verifica congiunta della fondatezza o meno e la valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. La procedura prosegue secondo le modalità sopra specificate.

La procedura di segnalazione deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla ricezione della stessa, salvo deroghe concesse dal CdA d'intesa col Collegio sindacale solo in casi eccezionali e opportunamente motivati.

#### **5.4.8. Provvedimenti disciplinari**

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi al CdA, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il CdA prevede un trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

#### **5.4.9. Forme di tutela del segnalante**

I soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi del presente regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

II soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'OdV che, valutata la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione al CdA, al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

#### **5.4.10. Tutela dell'anonimato**

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, qualora la segnalazione sia effettuata in forma Ordinaria Scritta, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dai componenti dell'OdV. Qualora la segnalazione sia effettuata in forma Telematica Secretata, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'incaricato alla ricezione delle segnalazioni Telematiche Secretate (componente estero dell'OdV).

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza, e l'identità non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché



le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative).

L'anonimato del segnalante è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare: in tale ambito l'identità del segnalante può essere rivelata ai vertici aziendali nonché allo stesso segnalato, solo quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la conoscenza dell'identità sia dichiarata indispensabile nei procedimenti giudiziari per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione del presente regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

#### **5.4.11. Divieto di discriminazione**

I soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi del presente regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

II soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'OdV che, valutata la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione al CdA al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

#### **5.4.12. Responsabilità del segnalante**

L'adozione della presente procedura su Whistleblowing lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e l'eventuale responsabilità civile per fatto illecito (art. 2043 c.c.)

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

#### **5.4.13. Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, delle relazioni inviate e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio: di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

### **5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti *linee di reporting*:

- a) una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato
- b) una seconda, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.

E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- 1) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti delle violazioni accertate e delle criticità rilevate
- 2) informare prontamente i Revisori dei Conti e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e, sentiti i Revisori dei Conti, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni
- 3) informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti i Revisori dei Conti, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri dei Revisori dei Conti: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## **6. Il sistema disciplinare**

L'articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare *idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte da SARCA CATERING in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il codice disciplinare vigente in SARCA CATERING , in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo
- c) alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal direttore della Direzione personale e organizzazione.

## **6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati**

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con SARCA CATERING , in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: <<*Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende*>>.

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale. Tali sanzioni sono applicate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 – *Sanzioni disciplinari* della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) secondo cui:

*“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.*

*Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.*

*Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.*

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".

In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

<b>Provvedimento disciplinare</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>
<b>Rimprovero verbale o scritto</b>	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'inosservanza delle procedure prescritte</li> <li>- l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come <i>a rischio</i></li> <li>- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV</li> <li>- l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.</li> </ul>
<b>Multa</b>	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità</li> <li>- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate <i>a rischio</i>, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.</li> </ul>
<b>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</b>	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di SARCA CATERING arrechi danno all'SARCA CATERING stesso, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla

	integrità dei beni dell'azienda.
<b>Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso</b>	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
<b>Licenziamento senza preavviso</b>	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione ad SARCA CATERING delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per l'SARCA CATERING stesso.

## 6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di SARCA CATERING , delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali.

## 6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei Revisori dei Conti

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o dei Revisori dei Conti di SARCA CATERING , l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori di SARCA CATERING sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di SARCA CATERING , si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti, come sopra indicato.

## 6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati ad SARCA CATERING da rapporti di collaborazione (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi, agenti, procacciatori d'affari) o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio

della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello di SARCA CATERING potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.

La direzione Affari legali e societari cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni ad SARCA CATERING , come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **7. Formazione e diffusione del modello**

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale di SARCA CATERING , che presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti ed eventualmente con l'ausilio di consulenti esterni, predispone dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al Dlgs 231/2001
- d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

### **7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

### **7.2 Comunicazione ai membri dell'Organo di Vigilanza**

In occasione della nomina, essi sono destinatari di un seminario iniziale che, oltre ad approfondire il contenuto del Dlgs 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, si focalizza sulla illustrazione delle procedure interne adottate da SARCA CATERING e sulla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali.

Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs 231/2001 ed alla sua applicazione.

### **7.3 Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società**

E' previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- corso di formazione iniziale
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento.

### **7.4 Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio**

Il modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio mediante un apposito documento, predisposto dall'OdV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa visione ed adesione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

### **7.5 Altre forme di comunicazione nei confronti del personale**

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale.

E' inoltre previsto quanto segue:

- a) informativa in sede di assunzione
- b) corso di formazione iniziale esteso di volta in volta ai neo assunti
- c) note informative interne, curate dall'OdV
- d) accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- e) occasionali e-mail di aggiornamento.

### **7.6 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners**

SARCA CATERING promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che SARCA CATERING ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate da SARCA CATERING , di cui verrà chiesta espressa accettazione.

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi, in un'apposita sezione del sito Internet.

## **8. Il sistema delle verifiche**

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:

- a) verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da SARCA CATERING nelle aree a rischio
- b) attività di monitoraggio sull'effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
  - 1. sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello
  - 2. sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'OdV, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo

- c) verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di SARCA CATERING , in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.



(Allegato n.1) <sup>1</sup>

## MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Data / Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	Ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) All'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
Completa descrizione degli atti o dei fatti	
Presunto/i autore/i degli atti o dei fatti	
Presunti altri eventuali soggetti a conoscenza degli atti o dei fatti e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della sussistenza dei fatti/atti segnalati	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Il segnalante dichiara l'assenza di qualsiasi interesse privato collegato alla segnalazione.

*OPPURE*

Il segnalante dichiara la sussistenza di un interesse privato collegato alla dichiarazione, di seguito evidenziato: ... *(descrizione dell'interesse)*

Luogo, data

Firma

<sup>1</sup> La segnalazione, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "riservata personale" e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta personale.